

Legge 27 maggio 1949, n. 260: Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949) (*)

Art. 1. Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

Art. 2. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale (1), i giorni seguenti:

tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania (2);
il giorno della festa di San Giuseppe (3);
il 25 aprile, anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione (4);
il giorno del Corpus Domini (5);
il 1 maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (6);
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale (7);
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.

Art. 3. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli (8).

Art. 4. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre (9).

Art. 5. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che restino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera **(10)**.

Art. 6. In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila **(11)**.

Art. 7. Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 **(12)** e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949

(*) Si riportano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54:

Art. 1

1. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.

2. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

Art. 2

1. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

2. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzione dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3

1. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadono nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzioni d'orario per le scuole di ogni ordine e grado.

(1) L'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Per l'anno 1986 vedi l'art. 1, L. 22 maggio 1986, n. 200.

Successivamente l'art. 1, L. 20 novembre 2000, n. 336, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.

(2) Festività soppressa dall'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54 e ripristinata ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

(3) (4) (5) Festività soppressa dall'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54.

(6) Festività soppressa dall'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54 e ripristinata, solo per il comune di Roma (quale festa del Santo Patrono), ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

(7) L'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo la prima domenica di novembre e, pertanto, il 4 novembre cessa di essere considerato festivo.

(8) Vedi, anche, la L. 4 marzo 1958, n. 132, recante "Ricorrenza festività del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena". Secondo quanto disposto all'art. 1 di tale legge il **4 ottobre è considerato solennità civile in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.**

(9) Vedi, ora, l'art. 2, L. 5 febbraio 1988, n. 22 e l'art. 1, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90. Si riportano anche gli artt. 2 e 3 di tale legge.

Art. 2

Il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

- a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;*
- b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;*
- c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;*
- d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;*
- e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.*

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

(11) Articolo così modificato dall'art. 75, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(12) Recante norme sulla retribuzione delle feste infrasettimanali a favore dei salariati statali.